



Prot. N. D/2018/14

Del 5/12/2018

DECRETO N. 14

Oggetto: Modalità di applicazione degli artt. 1-bis e 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la *"Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018"* e la *"Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109"*;

- considerato che l'articolo 1-bis, primo comma, del decreto-legge n. 109 del 2018, contenente *"Misure per la tutela del diritto all'abitazione"*, prevede che il Commissario straordinario possa stipulare con i proprietari e gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all'art. 45, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto atti di cessione del bene o del diritto reale;

- considerato che, scaduto il predetto termine di trenta giorni, il Commissario straordinario provvede alle conseguenti espropriazioni;



- considerato che l'articolo 4-bis, primo comma, del decreto-legge n. 109 del 2018, contenente *"Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento"*, prevede che, al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, possa stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'art. 45, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, atti di cessione della proprietà;

- considerato che, scaduto il predetto termine di trenta giorni, il Commissario straordinario deve procedere alle conseguenti espropriazioni;

- considerato che questo Commissario straordinario - al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'opera crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità - intende valersi delle facoltà di cui ai citati artt. 1-bis e 4-bis del decreto-legge n. 109 del 2018;

- visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. 40697 del 1° dicembre 2018, a mezzo del quale è stata fornita l'interpretazione dell'art. 1 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, con particolare riferimento al combinato disposto con la legge regionale Liguria n. 39 del 2007 relativa al Piano PRIS "Valpocevera in Comune di Genova";

- considerato che, a tal fine, si rende necessario precisare le condizioni economiche di acquisto dei predetti immobili che il Commissario deve indicare ai proprietari, affinché gli stessi nei termini di legge possano eventualmente determinarsi alla cessione del bene alle predette condizioni;

- che il pagamento delle somme relative alla cessione non sarà contestuale alla stipula dell'atto, ma avverrà con le modalità ed i termini di cui agli artt. 1bis, quinto comma, e 4 bis, quarto comma, del decreto-legge n. 109 del 2018;

- visto il proprio decreto n. 1 del 13 novembre 2018, recante la *"Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5.10.2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell'articolo 1"*, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani *"le deleghe inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli*



indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna";

- considerato che le operazioni di cessione di beni e di diritti reali ineriscono all'oggetto della delega conferita con il decreto di cui al punto precedente,

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premesse:

- 1) di esercitare le facoltà di stipulare con i proprietari e gli usufruttuari delle unità immobiliari in narrativa, oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, gli atti di cessione del bene o del diritto reale al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'opera crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, prima di provvedere alle conseguenti espropriazioni;
- 2) di precisare che le condizioni economiche per gli atti di cessione sono quelle previste dell'art. 1 bis, secondo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, e precisamente: l'indennità pari ad €. 2.025,50 al mq. per la cessione dell'immobile e relativi arredi, da corrispondere ai proprietari od usufruttuari; gli importi di €. 45.000,00 a titolo di indennità PRIS e di €. 36.000,00 per indennità di immediato sgombero, da corrispondersi, in forza del combinato disposto dell'art. 1bis del decreto-legge n. 109 del 2018 con la legge regionale Liguria n. 39 del 2007, ai soggetti che, alla data del 14 agosto 2018, indipendentemente dal titolo reale o personale esistente, erano residenti o domiciliati nell'immobile oggetto dei provvedimenti di sgombero del Sindaco quale organo di protezione civile;
- 3) di delegare la sottoscrizione dei relativi atti di cessione al sub commissario dott. Piero Floreani;
- 4) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)

